

DELIBERAZIONE 2 AGOSTO 2018

426/2018/R/EEL

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI RETI INTERNE DI UTENZA E SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO. AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DELLE RETI INTERNE DI UTENZA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 788/2016/R/EEL

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella riunione 1030^a del 2 agosto 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente opera in regime di proroga ai sensi della legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368 (di seguito: decreto-legge 314/03);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con la legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 1 ottobre 2015, n. 154, come convertito dalla legge 29 novembre 2015, n. 189 (di seguito: decreto-legge 154/15);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, cd. Collegato ambientale (di seguito: legge 221/15);
- il decreto-legge cd. milleproroghe 30 dicembre 2016, n. 244, come convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (di seguito: decreto-legge 244/16);
- la legge 20 novembre 2017, n. 167 (di seguito: legge 167/17), recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 e, in particolare, l'articolo 19;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);

- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (di seguito: decreto legislativo 115/08);
- il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56 (di seguito: decreto legislativo 56/10);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010 di attuazione dell'articolo 30, comma 27, della legge 99/09;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017, di attuazione dell'articolo 19, comma 2, della legge 167/17 (di seguito: decreto ministeriale 21 dicembre 2017);
- la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2010, ARG/elt 52/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 52/10);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo o TISSPC);
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2015, 537/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 539/2015/R/eel) e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi o TISDC);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel, e i relativi Allegato A (di seguito: Testo Integrato Trasporto o TIT), Allegato B e Allegato C;
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2016, 72/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 442/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 442/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 788/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 788/2016/R/eel) e la relativa Tabella 1 recante il Registro delle Reti Interne d'Utenza;
- la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2017, 276/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 276/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2017, 481/2017/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 582/2017/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2017, 921/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 921/2017/R/eel);
- le comunicazioni inviate all'Autorità dai gestori delle Reti Interne di Utenza (RIU) in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 9, comma 9.5, del TISDC;
- le integrazioni documentali inviate all'Autorità dai gestori delle RIU in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione 442/2016/R/eel;
- le comunicazioni inviate all'Autorità dai gestori delle RIU nel corso degli anni 2017 e 2018 al fine di richiedere la cancellazione della propria rete privata dal Registro delle RIU;

- le comunicazioni inviate all’Autorità dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. (di seguito: GSE) nel corso degli anni 2017 e 2018 relative al rilascio delle qualifiche di Sistema Efficiente di Utenza (SEU) o di Sistema Esistente Equivalente al Sistema Efficiente di Utenza (SEESEU) per sistemi elettrici già censiti nel Registro delle RIU di cui alla Tabella 1 della deliberazione 788/2016/R/eel;
- la lettera del 27 luglio 2018, prot. Autorità 22566 del 27 luglio 2018, della società Barilla G. e R. Fratelli S.p.a. (di seguito: Barilla), gestore della RIU identificata col codice distributore 704 e insistente sul territorio del Comune di Parma (di seguito: lettera del 27 luglio 2018).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 115/08, come modificato dal decreto legislativo 56/10 ha, tra l’altro:
 - introdotto la definizione di Sistema Efficiente di Utenza (di seguito: SEU) inteso come un *“sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all’impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all’interno dell’area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente”*;
 - previsto che l’Autorità definisca le modalità per la regolazione dei sistemi efficienti di utenza, nonché meccanismi di salvaguardia per le realizzazioni avviate in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- l’articolo 2, comma 1-quater, del decreto-legge 154/15 e l’articolo 12, comma 1, della legge 221/15 hanno modificato la definizione di SEU di cui al decreto legislativo 115/08 eliminando il limite di potenza degli impianti di produzione presenti al suo interno, nonché ampliato le configurazioni esistenti da salvaguardare;
- l’Autorità con il TISSPC ha dato attuazione al decreto legislativo 115/08, definendo la regolazione in materia di SEU e di sistemi a essi equivalenti. Con successive delibere ha poi più volte modificato il TISSPC al fine di recepire quanto previsto dai diversi provvedimenti legislativi emanati in materia di Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (di seguito: SSPC) e in particolare dal decreto-legge 154/15 e dalla legge 221/15. La versione del TISSPC attualmente vigente prevede, tra l’altro, che:
 - l’insieme delle infrastrutture elettriche utilizzate per trasportare energia elettrica dai siti di consumo ai siti di produzione sia suddivisibile in due grandi macro-insiemi (reti elettriche e SSPC);
 - rientrino nella definizione di reti elettriche i sistemi elettrici a configurazione complessa che, per effetto dei rapporti intercorrenti fra i diversi utenti del

sistema, non possono essere ricondotti a uno schema semplificato in cui ci sia un unico punto di connessione, un unico produttore di energia elettrica responsabile della gestione degli impianti di produzione connessi al predetto sistema e un unico cliente finale. Tali sistemi sono pertanto riconducibili a uno schema in cui coesistono una pluralità di clienti finali e/o produttori di energia elettrica;

- rientrano fra i SSPC i sistemi elettrici privati, connessi direttamente o indirettamente alla rete pubblica, all'interno dei quali il trasporto di energia elettrica per la consegna alle unità di consumo che li costituiscono non si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione, ma come attività di autoapprovvigionamento energetico. Tale insieme è complementare a quello delle reti elettriche e include gran parte dei sistemi elettrici caratterizzati dalla presenza di un solo produttore e un solo cliente finale (configurazione 1:1);
- l'insieme dei SSPC sia a sua volta suddivisibile nei seguenti sottoinsiemi:
 - i. i Sistemi di Auto-Produzione (di seguito: SAP);
 - ii. i SEU;
 - iii. gli Altri Sistemi Esistenti (di seguito: ASE);
 - iv. i SEESEU;
- i SEU siano sistemi in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica) e sono realizzati all'interno di un'area, senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione;
- i SEESEU sono a loro volta distinti in quattro sotto-gruppi:
 - i. i SEESEU-A, intesi come i sistemi esistenti (nell'accezione di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 115/08) caratterizzati dalla presenza di un unico soggetto giuridico che, al tempo stesso, assume la qualifica di cliente finale e di produttore, ovvero, dal 2 febbraio 2016, dalla presenza di uno o più soggetti giuridici appartenenti allo stesso gruppo societario;
 - ii. i SEESEU-B, intesi come i sistemi esistenti (nell'accezione di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 115/08) che rispettano i requisiti per accedere alla qualifica di SEU, nonché i SEESEU-C che, a partire dal 2016, a seguito di modifiche fatte secondo i principi del comma 26.1 del TISDC, sono stati riclassificati, a fini tariffari, come SEESEU-B;
 - iii. i SEESEU-C, intesi come i sistemi esistenti (nell'accezione di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 115/08) e già in

esercizio all'1 gennaio 2014, per i quali i benefici tariffari previsti per i SEU sono concessi solo fino al 31 dicembre 2015;

- iv. i SEESEU-D (definizione introdotta con la deliberazione 788/2016/R/eel e valida dal 22 dicembre 2016), intesi come i sistemi inizialmente identificati come Reti Interne di Utente, caratterizzati dalla presenza di un unico produttore (sia esso un'unica persona giuridica o un insieme di società appartenenti al medesimo gruppo societario) e un unico cliente finale (sia esso un'unica persona giuridica o un insieme di società appartenenti al medesimo gruppo societario).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 33 della legge 99/09 ha definito le RIU come le reti il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni:
 - reti esistenti alla data di entrata in vigore della predetta legge [15 agosto 2009], ovvero reti di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
 - reti che connettono unità di consumo industriali, ovvero connettono unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;
 - sono reti non sottoposte all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto di ciascuno dei soggetti ricompresi in tali reti di connettersi, in alternativa, alla rete con obbligo di connessione di terzi;
 - sono collegate tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
 - hanno un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica;
- la predetta disposizione normativa ha, tra l'altro, dato mandato all'Autorità di individuare l'elenco delle RIU, nonché di definire le modalità con cui sono erogati i diversi servizi (misura, trasporto, dispacciamento, etc.) agli utenti delle RIU;
- l'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11, ha recepito nell'ordinamento nazionale la disciplina in materia di Sistemi di Distribuzione Chiusi (di seguito: SDC) di cui all'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, prevedendo che *“i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d'utente così come definite dall'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nonché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009”*;

- l’Autorità ha dato attuazione a quanto previsto in materia di RIU dal combinato disposto della legge 99/09 e del decreto legislativo 93/11, individuando le reti private rientranti nell’elenco delle RIU e completando il quadro definitorio e regolatorio in materia di reti elettriche e SDC. In particolare, l’Autorità:
 - con la Tabella 1 allegata alla delibera ARG/elt 52/10, ha individuato il primo elenco di reti elettriche private qualificate come RIU (di seguito: registro delle RIU). Tale elenco nel corso degli anni ha subito più volte modifiche e integrazioni;
 - con il TISDC, ha completato il quadro definitorio e regolatorio in materia di reti elettriche stabilendo, tra l’altro, che:
 - i. l’insieme delle infrastrutture elettriche qualificabili come reti elettriche sia suddiviso in due sottoinsiemi (reti pubbliche e SDC);
 - ii. rientrino fra le reti pubbliche le reti elettriche gestite da un soggetto titolare di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica ai sensi degli articoli 1 e 9 del decreto legislativo 79/99;
 - iii. rientrino fra i SDC le reti elettriche private, che distribuiscono energia elettrica all’interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che, a eccezione dei casi di cui all’articolo 6, comma 6.1, del TISDC, non riforniscono clienti civili. Tali sistemi, nella titolarità e gestione di soggetti diversi dalla società Terna S.p.a. (di seguito: Terna) e dalle imprese distributrici concessionarie, sono caratterizzati dal fatto che, per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure dal fatto che distribuiscono energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate;
 - iv. l’insieme dei SDC sia a sua volta suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi: RIU e altri SDC (di seguito: ASDC);
 - v. i SDC siano considerati delle vere e proprie reti di distribuzione e che i relativi gestori siano soggetti ai medesimi compiti e responsabilità cui sono sottoposti i gestori di rete concessionari salvo specifiche deroghe previste dal TISDC, in coerenza con quanto disposto dalla direttiva 2009/72/CE;
 - vi. i SDC non possano estendersi oltre i limiti territoriali del sito su cui essi insistevano alla data di entrata in vigore della legge 99/09 (15 agosto 2009) e, in particolare, che il perimetro di sito sia coincidente con opportune delimitazioni (muri di cinta, recinzioni, etc.), oppure, in assenza di esse, sia definito dall’insieme delle particelle catastali su cui insiste la rete privata del SDC nonché delle particelle su cui insistono le diverse utenze a essa già connesse, a eccezione di particelle catastali ove sono ubicati esclusivamente tratti di rete avente la sola funzione di collegamento elettrico tra siti non contigui;
 - vii. Terna, a partire dall’1 gennaio 2018 in relazione alle RIU e dall’1 gennaio 2019 in relazione agli ASDC, pubblici sul proprio sito internet, in

apposite sezioni tra loro distinte, il registro delle Reti Interne di Utenza e quello degli ASDC, specificando per ciascuna rete il relativo gestore, i relativi codici identificativi e i comuni su cui insiste la rete privata, garantendone il tempestivo aggiornamento e conservando l'archivio storico delle variazioni societarie che interverranno. A decorrere dalle medesime date, i registri delle RIU e degli ASDC coincidono con i registri pubblicati e aggiornati sul sito di Terna;

- con la deliberazione 788/2016/R/eel, ha pubblicato il nuovo Registro delle RIU (Tabella 1) in sostituzione della Tabella 1 di cui alla deliberazione ARG/elt 52/10 aggiornando i dati e le informazioni in esso contenuti sulla base delle informazioni pervenute in attuazione della deliberazione 539/2015/R/eel e della deliberazione 442/2016/R/eel e prevedendo che l'ambito territoriale di ciascuna RIU sia definito, con successivi provvedimenti individuali, sulla base dei criteri richiamati nel precedente considerato.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il TISSPC e il TISDC l'Autorità ha razionalizzato e completato il quadro definitorio in materia di trasporto di energia elettrica per la consegna ai clienti finali individuando e disciplinando le configurazioni consentite dalla normativa vigente in cui è possibile svolgere la suddetta attività in assenza di una concessione di trasmissione o di distribuzione rilasciata ai sensi degli articoli 1 e 9 del decreto legislativo 79/99; e che in tale ambito l'Autorità ha individuato una definizione più puntuale e dettagliata di "unità di consumo" identificandola, in generale, con la singola unità immobiliare come catastalmente definita;
- con la deliberazione 276/2017/R/eel, l'Autorità ha, tra l'altro:
 - recepito quanto previsto dall'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 244/16 modificando il TISSPC, il TISDC e il TIT al fine di:
 - i. applicare, a decorrere dall'1 gennaio 2017, per tutte le configurazioni private consentite (siano esse SSPC o SDC), le parti variabili delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema alla sola energia elettrica prelevata dalla rete pubblica, eliminando così le differenze nel trattamento tariffario tra le diverse tipologie di SSPC e tra le diverse tipologie di SDC con conseguente sostanziale equiparazione tra esse (almeno sul piano tariffario);
 - ii. eliminare la necessità di procedere, per il periodo antecedente l'1 gennaio 2017, alla riscossione delle componenti tariffarie che avrebbero dovuto essere applicate all'energia elettrica consumata ma non prelevata dalla rete pubblica, con l'unica eccezione della componente di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 314/03 (componente tariffaria MCT a copertura delle compensazioni territoriali agli enti locali che ospitano impianti nucleari), mantenendo, pertanto, per il periodo antecedente il 2017, una differenza nel trattamento tariffario tra i SEU, SESEU-A,

SEESEU-B e SEESEU-D e gli altri ASSPC (ASE, ASAP e SEESEU-C) in quanto i primi (come le RIU e a differenza dei secondi) erano già esonerati dal pagamento della componente tariffaria MCT per effetto dell'articolo 4 del decreto legislativo 56/10; da ciò emerge, tra l'altro e per quanto rileverà nel prosieguo, che SEU, SEESEU-A, SEESEU-B, SEESEU-D e RIU hanno un trattamento tariffario di maggior favore rispetto ai SEESEU-C per il periodo antecedente l'1 gennaio 2017;

- previsto che i clienti finali "nascosti" (clienti finali non connessi direttamente o indirettamente alla rete pubblica né già appartenenti a SDC o SSPC), una volta individuati, siano tenuti a pagare al sistema elettrico la quota di oneri generali di sistema dovuti e non versati a decorrere dall'1 gennaio 2014 (data di entrata in vigore del TISSPC), operando, quindi, in relazione al periodo antecedente l'1 gennaio 2014, una sostanziale sanatoria sul pagamento delle tariffe di trasmissione e distribuzione, nonché sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema da parte dei clienti "nascosti". Ciò in quanto prima di tale data non era stato ancora completato il quadro regolatorio finalizzato a individuare quali fossero le configurazioni ammesse dalla normativa vigente;
- la deliberazione 276/2017/R/eel ha reso sostanzialmente inutile la definizione dell'ambito territoriale di una RIU dismessa prima dell'1 gennaio 2014, in quanto eventuali utenze impropriamente connesse alla RIU non sarebbero soggette ad alcun conguaglio afferente a periodi antecedenti a tale data;
- alla luce dell'attuale quadro normativo e regolatorio, risulta essere un inutile onere amministrativo l'individuazione dell'ambito territoriale di una RIU che, prima della data di inizio applicazione del TISDC (1 gennaio 2018) sia stata classificata tra i SEU o i SEESEU mediante qualifica del GSE o dichiarazione di atto notorio ai sensi del punto 10 della deliberazione 276/2016/R/eel, con conseguente esclusione dal Registro delle RIU, e che, nel periodo intercorrente tra l'1 gennaio 2014 e la data di esclusione dal predetto Registro, abbia sempre mantenuto una configurazione caratterizzata dalla presenza di un unico produttore (sia esso un'unica persona giuridica o un insieme di società appartenenti al medesimo gruppo societario), e un unico cliente finale (sia esso un'unica persona giuridica o un insieme di società appartenenti al medesimo gruppo societario);
- l'Autorità, con la deliberazione 921/2017/R/eel, ha dato attuazione al nuovo meccanismo di agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica disciplinato dal decreto ministeriale 21 dicembre 2017;
- la deliberazione 921/2017/R/eel ha altresì definito un apposito sistema di acconti e conguagli che permetta di applicare il predetto meccanismo anche nel caso di ASSPC con più unità di consumo di cui almeno una gestita da un'impresa a forte consumo di energia elettrica; tale sistema di acconti e conguagli è stato approvato in via transitoria per il solo 2018 al fine di monitorarne l'applicazione, rinviando la valutazione sulla obbligatorietà di incorporare dall'ASSPC, a decorrere dal 2019, le

unità di consumo gestite da imprese a forte consumo di energia elettrica affinché dispongano di un proprio punto di connessione dedicato;

- in sede di prima applicazione, il richiamato sistema di acconti e conguagli non ha manifestato criticità, anche visto l'esiguo numero di configurazioni per le quali ha trovato applicazione.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la società Alto Garda Power S.r.l., (di seguito: Alto Garda Power) in qualità di gestore della RIU sita nel territorio del Comune di Riva del Garda (TN) e identificata da Terna con il codice distributore 702 ha richiesto la cancellazione del predetto sistema dal Registro delle RIU in quanto qualificato dal GSE come SEESEU-C per il periodo 1 gennaio 2014 – 1 febbraio 2016 e come SEESEU-A per il periodo successivo all'1 febbraio 2016. Con la predetta comunicazione, Alto Garda Power ha inoltre evidenziato che il sistema suddetto già da prima dell'entrata in vigore della legge 99/09 era costituito da un'unità di consumo e un'unità di produzione gestite da società appartenenti al medesimo gruppo societario e che, non ha mai subito modifiche in relazione agli elementi funzionali alla sua classificazione fra i SEESEU;
- la società American Husky III S.r.l., in qualità di gestore della RIU sita nel territorio dei Comuni di Cesano Maderno (MB), Ceriano Laghetto (VA) e Saronno (VA) e identificata da Terna con il codice distributore 703, ha richiesto la cancellazione del predetto sistema dal Registro delle RIU in quanto è venuto meno l'interesse a realizzare la rete privata (tale RIU, infatti, pur autorizzata entro il 15 agosto 2009, non è mai stata realizzata);
- la società Barilla, in qualità di gestore della RIU sita nel territorio del Comune di Parma e identificata da Terna con il codice distributore 704, con lettera del 27 luglio 2018, ha richiesto la cancellazione del predetto sistema dal Registro delle RIU a decorrere dal 1 gennaio 2018. A tal fine Barilla ha precisato:
 - a) di aver già comunicato all'Autorità, fin dal 2016, la volontà di trasformare la propria RIU in un ASSPC;
 - b) di aver chiesto al GSE, in data 27 marzo 2017, la qualifica di SEESEU-D per la propria RIU;
 - c) che, dagli approfondimenti effettuati, è emersa la presenza di un'ulteriore unità di consumo (utente terzo) oltre a quella di Barilla e che pertanto sarebbe stato necessario procedere alla sua connessione alla rete pubblica al fine di poter ottenere la qualifica di SEESEU-D. Conseguentemente, il 7 novembre 2017 è stata presentata, in relazione alla predetta unità di consumo, una richiesta di connessione alla rete pubblica tramite attivazione di un POD virtuale: al riguardo l'impresa distributrice competente ha ritenuto opportuno non attivare un POD virtuale, bensì realizzare una connessione fisica alla rete pubblica, poi attivata in data 16 febbraio 2018; conseguentemente il GSE ha rilasciato la qualifica di SEESEU-D a decorrere dalla medesima data. Barilla non ritenendo

a sé imputabile il ritardo (rispetto all'1 gennaio 2018) con il quale l'utente terzo è stato disconnesso dalla RIU e connesso alla rete pubblica, ha richiesto di poter far decorrere comunque la qualifica di SEESEU-D dall'1 gennaio 2018, con conseguente cancellazione, a decorrere dalla medesima data, della predetta rete dal Registro delle RIU. A tal fine Barilla dichiara di essere disposta a farsi carico del pagamento al Sistema Elettrico delle componenti tariffarie di trasmissione e distribuzione, nonché degli oneri generali non versati dall'utente terzo nel periodo 1 gennaio 2018 - 15 febbraio 2018, così da ricostruire economicamente gli effetti che avrebbe avuto l'attivazione della connessione sull'utente terzo e sul sistema elettrico già dall'1 gennaio 2018;

- la società Bio Energia Guarcino S.r.l., in qualità di gestore della RIU sita nel territorio del Comune di Guarcino (FR) e identificata da Terna con il codice distributore 705, ha comunicato che la predetta RIU, a decorrere dall'8 marzo 2017, è stata qualificata dal GSE come SEESEU-A e pertanto ha richiesto che essa sia cancellata dal Registro delle RIU a decorrere dalla medesima data;
- la società Cargill S.r.l., in qualità di gestore della RIU sita nel territorio del Comune di Castelmassa (RO) e identificata da Terna con il codice distributore 706, ha comunicato che la predetta RIU, a decorrere dal 29 dicembre 2017, per effetto della connessione alla rete pubblica di una delle due utenze a essa connesse, è stata classificata come SEESEU-A a seguito di dichiarazione di atto notorio ai sensi del punto 10 della deliberazione 276/2016/R/eel (di seguito: dichiarazione di atto notorio) e pertanto ha richiesto la cancellazione del predetto sistema dal Registro delle RIU a decorrere dalla medesima data;
- la società Engie Servizi S.p.a., in qualità di gestore della RIU sita nel territorio del Comune di Cuneo e identificata da Terna con il codice distributore 709, ha comunicato che la predetta RIU, a decorrere dal 12 dicembre 2016, è stata qualificata dal GSE come SEESEU-D e pertanto ha richiesto la cancellazione del predetto sistema dal Registro delle RIU a decorrere dalla medesima data;
- la società CO-VER Power Technology S.r.l., in qualità di gestore della RIU sita nel territorio del Comune di Novara e identificata da Terna con il codice distributore 712, ha comunicato che la predetta RIU, a decorrere dal 24 marzo 2017, è stata qualificata dal GSE come SEESEU-B e pertanto ha richiesto la cancellazione del predetto sistema dal Registro delle RIU a decorrere dalla medesima data;
- la società Edison S.p.a. (di seguito: Edison), in qualità di proprietario delle infrastrutture di rete costituenti la RIU sita nel territorio del Comune di Terni e identificata da Terna col codice distributore 715, ha comunicato all'Autorità che a decorrere dall'1 ottobre 2017, per effetto della scadenza delle pattuizioni intercorrenti tra la medesima Edison e la società Polymer Servizi Ecologici S.c.a.r.l. (di seguito: Polymer Servizi Ecologici), avrebbe assunto anche la responsabilità della gestione della rete medesima e, conseguentemente, ha richiesto l'aggiornamento del Registro delle RIU;

- la società ENI S.p.a., in qualità di gestore delle RIU site nel territorio dei Comuni di Livorno e Collesalveti (LI) e del Comune di Taranto, identificate da Terna rispettivamente col codice distributore 717 e 719, ha dichiarato che:
 - a) la RIU sita nel territorio dei Comuni di Livorno e Collesalveti (codice distributore 717), a decorrere dal 2 febbraio 2016, è stata qualificata dal GSE come SEESEU-A e pertanto ha richiesto la cancellazione del predetto sistema dal Registro delle RIU a decorrere dalla medesima data;
 - b) la RIU sita nel territorio del Comune di Taranto (codice distributore 719), a decorrere dall'1 giugno 2016, è stata qualificata dal GSE come SEESEU-A e pertanto ha richiesto la cancellazione del predetto sistema dal Registro delle RIU a decorrere dalla medesima data;
- la società Ferrari S.p.a., in qualità di gestore della RIU sita nel territorio del Comune di Maranello (MO) e identificata da Terna col codice distributore 724, ha comunicato che la predetta RIU, a decorrere dal 3 ottobre 2016, è stata qualificata dal GSE come SEU e pertanto ha richiesto la cancellazione del predetto sistema dal Registro delle RIU a decorrere dalla medesima data;
- la società FCA Group Purchasing S.r.l. a s.u., società del Gruppo FCA S.p.a., in qualità di società mandataria e in nome e per conto delle Società FCA Italy S.p.a. (gestore delle RIU identificate da Terna con i codici distributore 725, 726, 728, 729 e 735), FCA Melfi S.r.l. (gestore della RIU identificata da Terna con il codice distributore 733) e C.R.F. S.c.p.A. (gestore della RIU identificata da Terna con il codice distributore 734) ha richiesto che:
 - a) le RIU site rispettivamente nel territorio del Comune di Piedimonte San Germano (FR) con codice distributore 725, nel territorio dei Comuni di Rivalta di Torino (TO) e Piossasco (TO) con codice distributore 726, nel territorio dei Comuni di Verrone (BI) e Salussola (BI) con codice distributore 728, nel territorio del Comune di Orbassano (TO) con codice distributore 734 siano cancellate dal Registro delle RIU a decorrere dall'1 gennaio 2018 in quanto, a partire dalla medesima data, a seguito della connessione alla rete pubblica delle utenze diverse dall'unità di consumo intestata al gestore della RIU, sono venuti meno i requisiti identificativi di una RIU di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 99/09;
 - b) la RIU sita nel territorio dei Comuni di Pratola Serra (AV) e Prata di Principato Ultra (AV) con codice distributore 729 sia cancellata dal Registro delle RIU in quanto, alla luce della definizione di unità di consumo di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera oo), del TISDC, il predetto sistema è sempre stato un'unica unità di consumo e quindi non ha mai posseduto i requisiti identificativi di una RIU di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 99/09;
 - c) la RIU sita nel territorio del Comune di Melfi (PZ) con codice distributore 733, sia cancellata dal Registro delle RIU a decorrere dal 1 gennaio 2018, in quanto dalla predetta data, per effetto della connessione alla rete pubblica delle unità di consumo afferenti ai clienti terzi rispetto al gestore della RIU, la rete privata è stata classificata, a seguito di dichiarazione di atto notorio, come SEESEU-D;

- d) la RIU sita nel territorio dei Comuni di Pomigliano d'Arco (NA) e Acerra (NA) con codice distributore 735 sia cancellata dal Registro delle RIU in quanto, alla luce della definizione di unità di consumo di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera oo), del TISDC, il predetto sistema già prima del 15 agosto 2009 era costituito da un'unica unità di consumo e quindi non ha mai posseduto i requisiti identificativi di una RIU di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 99/09;
- la società Blutec S.r.l., in qualità di gestore della RIU sita nel territorio del Comune di Termini Imerese (PA) e identificata da Terna con il codice distributore 727, ha comunicato che la predetta RIU, a decorrere dal 24 dicembre 2014 (data di acquisizione della RIU da parte della predetta società), è classificabile come unica unità di consumo e quindi ha richiesto la cancellazione del predetto sistema dal Registro delle RIU a decorrere dalla medesima data;
 - la società FPT Industrial S.p.a., in qualità di gestore della RIU sita nel territorio del Comune di Foggia e identificata da Terna con il codice distributore 730, ha comunicato che la predetta RIU, a decorrere dall'1 gennaio 2017, è stata classificata come SEESEU-D a seguito di dichiarazione di atto notorio e pertanto ha richiesto la cancellazione del predetto sistema dal Registro delle RIU a decorrere dalla medesima data;
 - la società IVECO S.p.a. (di seguito: IVECO), in qualità di gestore delle RIU site nel territorio del Comune di Brescia e del Comune di Suzzara (MN), identificate da Terna rispettivamente con i codici distributore 731 e 737, ha dichiarato che:
 - a) la RIU sita nel territorio del Comune di Brescia (codice distributore 731), a decorrere dall'1 gennaio 2017, è stata classificata come SEESEU-D a seguito di dichiarazione di atto notorio e pertanto ha richiesto la cancellazione del predetto sistema dal Registro delle RIU a decorrere dalla medesima data;
 - b) la RIU sita nel territorio del Comune di Suzzara (codice distributore 737), a decorrere dall'1 gennaio 2018, a seguito della connessione alla rete pubblica delle utenze diverse dall'unità di consumo intestata alla società IVECO S.p.a., non soddisfa più i requisiti identificativi di una RIU di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 99/09 e pertanto ha richiesto la cancellazione del predetto sistema dal Registro delle RIU a decorrere dalla medesima data;
 - la società HERAmbiente S.p.a. (di seguito: HERAmbiente), in qualità di gestore delle RIU site nel territorio del Comune di Forlì e del Comune di Ferrara, identificate da Terna rispettivamente con i codici distributore 738 e 776, ha dichiarato che:
 - a) la RIU sita nel territorio del Comune di Forlì (codice distributore 738), a decorrere dall'1 gennaio 2014, è stata qualificata dal GSE come SEESEU-A e pertanto ha richiesto la cancellazione del predetto sistema dal Registro delle RIU a decorrere dalla medesima data;
 - b) la RIU sita nel territorio del Comune di Ferrara (codice distributore 776), è stata qualificata dal GSE come SEESEU-C per il periodo 1 gennaio 2014 - 1 febbraio 2016 e come SEESEU-A per il periodo successivo al 1 febbraio 2016

e pertanto ha richiesto la cancellazione del predetto sistema dal Registro delle RIU.

La società HERAmbiente ha inoltre evidenziato che i predetti sistemi prima dell'entrata in vigore della legge 99/09 erano costituiti da un'unità di consumo e un'unità di produzione gestite da due società appartenenti al medesimo gruppo societario e che tali sistemi non hanno mai subito modifiche in relazione agli elementi funzionali alla loro classificazione fra i SEESEU;

- la società Hexion Italia S.r.l., in qualità di gestore della RIU sita nel territorio dei Comuni di Solbiate Olona (VA) e Olgiate Olona (VA) e identificata da Terna con il codice distributore 739, ha comunicato che la predetta RIU, a decorrere dall'1 gennaio 2017, è stata qualificata dal GSE come SEESEU-D a seguito della connessione alla rete pubblica dell'altra unità di consumo presente nella medesima RIU e pertanto ha richiesto la cancellazione del predetto sistema dal Registro delle RIU a decorrere dalla medesima data;
- la società ILVA S.p.a. (di seguito: ILVA), in qualità di gestore della RIU sita nel territorio del Comune di Taranto e identificata da Terna con il codice distributore 741, ha comunicato che la predetta RIU è stata qualificata dal GSE come SEESEU-C per il periodo 1 gennaio 2014 – 1 febbraio 2016 e come SEESEU-A per il periodo successivo al 1 febbraio 2016 e pertanto ha richiesto la cancellazione del predetto sistema dal Registro delle RIU. La società ILVA ha inoltre evidenziato che il predetto sistema prima dell'entrata in vigore della legge 99/09 era costituito da un'unità di consumo e un'unità di produzione gestite da due società appartenenti al medesimo gruppo societario e che tale sistema non ha mai subito modifiche in relazione agli elementi funzionali alla sua classificazione fra i SEESEU;
- la società Ital Green Energy S.r.l., in qualità di gestore della RIU sita nel territorio del Comune di Monopoli (BA) e identificata da Terna con il codice distributore 742, ha comunicato che la predetta RIU, a decorrere dal 22 novembre 2016, è stata qualificata dal GSE come SEESEU-A e pertanto ha richiesto la cancellazione del predetto sistema dal Registro delle RIU a decorrere dalla medesima data;
- la società Italgen S.p.a., in qualità di gestore della RIU sita nel territorio delle province di Milano, Bergamo e Brescia e identificata da Terna con il codice distributore 743, ha comunicato che la predetta RIU, a decorrere dall'1 gennaio 2018, è stata classificata come SEESEU-D a seguito di dichiarazione di atto notorio e pertanto ha richiesto la cancellazione del predetto sistema dal Registro delle RIU a decorrere dalla medesima data;
- la società Novel S.p.a., in qualità di gestore della RIU sita nel territorio del Comune di Novara e identificata da Terna con il codice distributore 746, ha comunicato che la predetta RIU, a decorrere dall'1 gennaio 2017, è stata qualificata dal GSE come SEESEU-D e pertanto ha richiesto la cancellazione del predetto sistema dal Registro delle RIU a decorrere dalla medesima data;
- la società Oxon Italia S.p.a. in qualità di gestore della RIU sita nel territorio del Comune di Mezzana Bigli (PV) e identificata da Terna con il codice distributore 750, ha comunicato che la predetta RIU, a decorrere dal 14 dicembre 2017, per

effetto della connessione alla rete pubblica di una delle due utenze a essa connesse, è stata qualificata dal GSE come SEESEU-A e pertanto ha richiesto la cancellazione del predetto sistema dal Registro delle RIU a decorrere dalla medesima data;

- la Società Radici Yarn S.p.a., in qualità di gestore della RIU sita nel territorio dei Comuni di Ardesio (BG), Parre (BG) e Villa d'Ogna (BG) e identificata da Terna con il codice distributore 751, ha comunicato che la predetta RIU, a decorrere dall'1 gennaio 2017, è stata classificata come SEESEU-A a seguito di dichiarazione di atto notorio e pertanto ha richiesto la cancellazione del predetto sistema dal Registro delle RIU a decorrere dalla medesima data;
- la Società Raffineria di Milazzo S.c.p.a., in qualità di gestore della RIU sita nel territorio del Comune di Milazzo (ME) e identificata da Terna con il codice distributore 753, ha comunicato che la predetta RIU, a decorrere dall'1 gennaio 2018, è stata classificata come SEESEU-A a seguito di dichiarazione di atto notorio e pertanto ha richiesto la cancellazione del predetto sistema dal Registro delle RIU a decorrere dalla medesima data;
- le società Solvay Specialty Polymers Italy S.p.a. e Alkeemia S.p.a. in qualità rispettivamente di gestore (fino al 27 maggio 2018) della RIU sita nel territorio del Comune di Venezia e identificata da Terna con il codice distributore 761 e di soggetto che ha acquisito il predetto sistema a seguito di atto di cessione di ramo d'azienda a decorrere dal 28 maggio 2018, hanno comunicato che la predetta RIU, a decorrere dall'1 gennaio 2018, per effetto della connessione alla rete pubblica di una delle due utenze costituenti la medesima RIU, è stata qualificata dal GSE come SEU e pertanto hanno richiesto la cancellazione del predetto sistema dal Registro delle RIU a decorrere dalla medesima data;
- la società Solvay Specialty Polymers Italy S.p.a. in qualità di gestore della RIU sita nel territorio del Comune di Alessandria e identificata da Terna con il codice distributore 762, ha comunicato che la predetta RIU, a decorrere dall'1 gennaio 2018, per effetto della connessione alla rete pubblica di una delle due utenze a essa connesse, è stata qualificata dal GSE come SEESEU-D e pertanto ha richiesto la cancellazione del predetto sistema dal Registro delle RIU a decorrere dalla medesima data;
- la società Ing. Luigi Conti Vecchi S.p.a. (di seguito: Ing. Luigi Conti Vecchi) in qualità di gestore della RIU sita nel territorio dei Comuni di Cagliari, Assemini (CA) e Capoterra (CA) e identificata da Terna con il codice distributore 763, ha richiesto che il predetto sistema sia cancellato dal Registro delle RIU a decorrere dall'1 gennaio 2018 in quanto, a partire dalla medesima data, a seguito della connessione alla rete pubblica delle utenze diverse dall'unità di consumo intestata a Ing. Luigi Conti Vecchi, sono venuti meno i requisiti identificativi di una RIU di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 99/09;
- la società Teksid Aluminum S.r.l., in qualità di gestore della RIU sita nel territorio del Comune di Carmagnola (TO) e identificata da Terna con il codice distributore 766, ha richiesto la cancellazione del predetto sistema dal Registro delle RIU in

quanto, alla luce della definizione di unità di consumo di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera oo), del TISDC, il predetto sistema già prima del 15 agosto 2009 era costituito da un'unica unità di consumo e quindi non ha mai posseduto i requisiti identificativi di una RIU di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 99/09;

- la società Acciai Speciali Terni S.p.a., in qualità di gestore della RIU sita nel territorio del Comune di Terni e identificata da Terna con il codice distributore 767, ha richiesto che il predetto sistema sia cancellato dal Registro delle RIU a decorrere dall'1 gennaio 2018, in quanto a partire dalla medesima data, a seguito della connessione alla rete pubblica dell'altra utenza connessa alla rete privata, sono venuti meno i requisiti identificativi di una RIU di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 99/09;
- la Società Trigno Energy S.r.l., in qualità di gestore della RIU sita nel territorio del Comune di San Salvo (CH) e identificata da Terna con il codice distributore 768, ha comunicato che la predetta RIU, a decorrere dal 31 marzo 2017, è stata classificata come SEESEU-D a seguito di dichiarazione di atto notorio e pertanto ha richiesto la cancellazione del predetto sistema dal Registro delle RIU a decorrere dalla medesima data;
- la Società Whirpool Europe S.r.l., in qualità di gestore della RIU sita nel territorio del Comune di Cassinetta di Biandronno (VA) e identificata da Terna con il codice distributore 772, ha comunicato che la predetta RIU, a decorrere dal 19 ottobre 2017, è stata classificata come SEESEU-D a seguito di dichiarazione di atto notorio e pertanto ha richiesto la cancellazione del predetto sistema dal Registro delle RIU a decorrere dalla medesima data;
- la Società Gruppo Mauro Saviola S.p.a., in qualità di gestore della RIU sita nel territorio del Comune di Viadana (MN) e identificata da Terna con il codice distributore 775, ha comunicato che la predetta RIU, a decorrere dall'1 gennaio 2018, è stata classificata come SEESEU-D a seguito di dichiarazione di atto notorio e pertanto ha richiesto la cancellazione del predetto sistema dal Registro delle RIU a decorrere dalla medesima data.

RITENUTO CHE:

- alla luce della normativa attualmente vigente, non sia più necessario individuare l'ambito territoriale per:
 - le RIU che sono state dismesse prima dell'1 gennaio 2014 in quanto, per effetto della deliberazione 276/2017/R/eel, anche eventuali utenze impropriamente connesse a esse non sarebbero soggette ad alcun conguaglio;
 - le RIU che sono state classificate (tramite qualifica del GSE o dichiarazione di atto notorio) tra gli ASSPC prima dell'1 gennaio 2018 (data di inizio dell'applicazione del TISDC) e che già dall'1 gennaio 2014 avevano una configurazione caratterizzata dalla presenza di un unico produttore, sia esso un'unica persona giuridica o un insieme di società appartenenti al medesimo gruppo societario, e un unico cliente finale, sia esso un'unica persona giuridica

o un insieme di società appartenenti al medesimo gruppo societario. Tali RIU, infatti, è come se fossero state ASSPC fin dall'1 gennaio 2014 il che non rende più necessaria l'individuazione dell'ambito territoriale;

- debba essere aggiornato il Registro delle RIU per:
 - escludere da esso tutte le reti che hanno perso i requisiti identificativi di una RIU di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 99/09 ovvero le reti che sono state classificate tra i SSPC a seguito di qualifica o di dichiarazione di atto notorio, individuando come data di decorrenza dell'esclusione dal predetto registro la data in cui sono stati persi i predetti requisiti identificativi ovvero la data da cui decorre la classificazione tra i SSPC;
 - tenere conto del fatto che, a decorrere dall'1 ottobre 2017, per effetto della scadenza delle pattuizioni intercorrenti tra la medesima Edison e la società Polymer Servizi Ecologici, il gestore della RIU sita nel territorio del Comune di Terni, identificata da Terna con il codice distributore 715, è Edison;
- sia necessario prevedere, nel caso di RIU che in relazione a un determinato periodo temporale hanno anche ottenuto la qualifica di SEESEU-C e poi alla sua scadenza sono state qualificate tra i SEESEU-A, SEESEU-B, SEESEU-D o SEU, che l'esclusione dal Registro delle RIU coincida con la data da cui decorre la qualifica di SEESEU-A, SEESEU-B, SEESEU-D o SEU; ciò al fine di consentire agli operatori delle RIU di poter continuare a usufruire dei benefici cui hanno diritto in quanto RIU (si ricorda infatti che le RIU, per il periodo antecedente all'1 gennaio 2017, presentano maggiori vantaggi tariffari rispetto ai SEESEU-C);
- Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA), in relazione al periodo 1 gennaio 2018 – 15 febbraio 2018, recuperi da Barilla gli importi relativi alla mancata applicazione delle componenti tariffarie di trasmissione e distribuzione, delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, nonché dei corrispettivi di dispacciamento al punto di connessione e all'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete pubblica da parte dell'utenza terza disconnessa solo a partire dal 16 febbraio 2018; e che, per le predette finalità, CSEA richieda a Barilla e ai gestori di rete interessati tutte le informazioni necessarie al calcolo degli importi da recuperare, utilizzando ai fini dell'applicazione delle componenti fisse i dati caratteristici del punto di connessione alla rete pubblica dell'utenza terza attivato a decorrere dal 16 febbraio 2018;
- sia necessario che il GSE e Terna aggiornino le proprie qualifiche e i propri registri per tener conto, ai fini dell'individuazione della data di decorrenza e della tipologia di SSPC, di quanto disposto dal presente provvedimento;
- alla luce delle numerose dismissioni operate dai gestori delle RIU sia opportuno differire all'1 gennaio 2019 i termini di cui al comma 9.11 del TISDC a decorrere dai quali l'Autorità ha trasferito a Terna il compito di aggiornare il Registro delle RIU in relazione ai dati relativi ai gestori di rete, ai codici identificativi e ai comuni su cui insiste ciascuna RIU; e che rimanga in capo all'Autorità il compito di sancire

la data di dismissione di una RIU e conseguentemente l'esclusione della stessa dal predetto Registro;

- sia opportuno modificare il TISSPC al fine di rendere permanente il sistema di acconti e conguagli per l'applicazione del meccanismo di agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica, disciplinato dal decreto ministeriale 21 dicembre 2017, attualmente previsto nel caso di ASSPC con più unità di consumo di cui almeno una gestita da un'impresa a forte consumo di energia elettrica (articolo 23 del TISDC introdotto con il punto 4 della deliberazione 921/2017/R/eel)

DELIBERA

1. di non individuare l'ambito territoriale per:
 - le RIU che sono state dismesse prima dell'1 gennaio 2014;
 - le RIU che sono state classificate tra gli ASSPC prima dell'1 gennaio 2018 e che già dall'1 gennaio 2014 avevano una configurazione caratterizzata dalla presenza di un unico produttore, sia esso un'unica persona giuridica o un insieme di società appartenenti al medesimo gruppo societario, e un unico cliente finale, sia esso un'unica persona giuridica o un insieme di società appartenenti al medesimo gruppo societario;
2. di pubblicare il nuovo Registro delle RIU di cui all'articolo 9, comma 9.1, lettera a), del TISDC in allegato al presente provvedimento (*Tabella 1*), in sostituzione del previgente Registro:
 - prevedendo che, a decorrere dall'1 ottobre 2017, il gestore della RIU sita nel territorio del Comune di Terni e identificata da Terna con il codice distributore 715, sia la società Edison S.p.a.;
 - escludendo la RIU sita nel Comune di Riva del Garda (TN), identificata da Terna con il codice distributore 702 e gestita dalla società Alto Garda Power S.r.l., a decorrere dal 2 febbraio 2016 a seguito della sua ricomprensione tra i SEESEU-A;
 - escludendo la RIU sita nei Comuni di Cesano Maderno (MB), Ceriano Laghetto (VA) e Saronno (VA), identificata da Terna con il codice distributore 703 e gestita dalla società America Husky III S.r.l., come da richiesta del gestore;
 - escludendo la RIU sita nel Comune di Parma, identificata da Terna con il codice distributore 704 e gestita dalla società Barilla G. e R. Fratelli S.p.a., a decorrere dall'1 gennaio 2018 e facendo decorrere dalla predetta data la qualifica di SEESEU-D rilasciata dal GSE;
 - escludendo la RIU sita nel Comune di Guarcino (FR), identificata da Terna con il codice distributore 705 e gestita dalla società Bio Energia Guarcino S.r.l., a

decorrere dall'8 marzo 2017 a seguito della sua ricomprensione fra i SEESEU-A;

- escludendo la RIU sita nel Comune di Castelmassa (RO), identificata da Terna con il codice distributore 706 e gestita dalla società Cargill S.r.l., a decorrere dal 29 dicembre 2017, a seguito della sua ricomprensione fra i SEESEU-A;
- escludendo la RIU sita nel Comune di Cuneo, identificata da Terna con il codice distributore 709 e gestita dalla società Engie Servizi S.p.a., a decorrere 22 dicembre 2016 e facendo decorrere dalla predetta data la qualifica di SEESEU-D rilasciata dal GSE;
- escludendo la RIU sita nel Comune di Novara, identificata da Terna con il codice distributore 712 e gestita dalla società CO-VER Power Technology S.r.l., a decorrere dal 24 marzo 2017, a seguito della sua ricomprensione fra i SEESEU-B;
- escludendo la RIU sita nei Comuni di Livorno e Collesalveti (LI), identificata da Terna con il codice distributore 717 e gestita dalla società ENI S.p.a., a decorrere dal 2 febbraio 2016, a seguito della sua ricomprensione fra i SEESEU-A;
- escludendo la RIU sita nel Comune di Taranto, identificata da Terna con il codice distributore 719 e gestita dalla società ENI S.p.a., a decorrere dall'1 giugno 2016, a seguito della sua ricomprensione fra i SEESEU-A;
- escludendo la RIU sita nel Comune di Maranello (MO), identificata da Terna con il codice distributore 724 e gestita dalla società Ferrari S.p.a., a decorrere dal 3 ottobre 2016, a seguito della sua ricomprensione fra i SEU;
- escludendo la RIU sita nel Comune di Piedimonte San Germano (FR), identificata da Terna con il codice distributore 725 e gestita dalla società FCA Italy S.p.a., a decorrere dall'1 gennaio 2018, data da cui sono venuti meno i requisiti identificativi di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 99/09;
- escludendo la RIU sita nei Comuni di Rivalta di Torino e Piovascò (TO), identificata da Terna con il codice distributore 726 e gestita dalla società FCA Italy S.p.a., a decorrere dall'1 gennaio 2018, data da cui sono venuti meno i requisiti identificativi di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 99/09;
- escludendo la RIU sita nel Comune di Termini Imerese (PA), identificata da Terna con il codice distributore 727 e gestita dalla società Blutech S.r.l., a decorrere dal 24 dicembre 2014, data da cui sono venuti meno i requisiti identificativi di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 99/09;
- escludendo la RIU sita nei Comuni di Verrone (BI) e Salussola (BI), identificata da Terna con il codice distributore 728 e gestita dalla società FCA Italy S.p.a., a decorrere dall'1 gennaio 2018, data da cui sono venuti meno i requisiti identificativi di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 99/09;
- escludendo la RIU sita nei Comuni di Pratola Serra (AV) e Prata di Principato Ultra (AV), identificata da Terna con il codice distributore 729 e gestita dalla società FCA Italy S.p.a., in quanto, alla luce della definizione di unità di

consumo di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera oo), del TISDC, il predetto sistema già prima del 15 agosto 2009 era costituito da un'unica unità di consumo e, quindi, non ha mai posseduto i requisiti identificativi di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 99/09;

- escludendo la RIU sita nel Comune di Foggia, identificata da Terna con il codice distributore 730 e gestita dalla società FPT Industrial S.p.a., a decorrere dall'1 gennaio 2017, a seguito della sua ricomprensione fra i SEESEU-D;
- escludendo la RIU sita nel Comune di Brescia, identificata da Terna con il codice distributore 731 e gestita dalla società IVECO S.p.a., a decorrere dall'1 gennaio 2017, a seguito della sua ricomprensione fra i SEESEU-D;
- escludendo la RIU sita nel Comune di Melfi (PZ), identificata da Terna con il codice distributore 733 e gestita dalla società FCA Melfi S.r.l., a decorrere dall'1 gennaio 2018, a seguito della sua ricomprensione fra i SEESEU-D;
- escludendo la RIU sita nel Comune di Orbassano (TO), identificata da Terna con il codice distributore 734 e gestita dalla società C.R.F, S.c.p.A., a decorrere dall'1 gennaio 2018, data da cui sono venuti meno i requisiti identificativi di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 99/09;
- escludendo la RIU sita nei Comuni di Pomigliano d'Arco (NA) e Acerra (NA), identificata da Terna con il codice distributore 735 e gestita da FCA Italy S.p.a., in quanto, alla luce della definizione di unità di consumo di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera oo), del TISDC, il predetto sistema già prima del 15 agosto 2009 era costituito da un'unica unità di consumo e quindi non ha mai posseduto i requisiti identificativi di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 99/09;
- escludendo la RIU sita nel Comune di Suzzara (MN), identificata da Terna con il codice distributore 737 e gestita dalla società IVECO S.p.a., a decorrere dall'1 gennaio 2018, data da cui sono venuti meno i requisiti identificativi di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 99/09;
- escludendo la RIU sita nel Comune di Forlì, identificata da Terna con il codice distributore 738 e gestita dalla società HERAmbiente S.p.a., a decorrere dal'1 gennaio 2014, a seguito della sua ricomprensione fra i SEESEU-A;
- escludendo la RIU sita nei Comuni di Solbiate Olona (VA) e Olgiate Olona (VA), identificata da Terna con il codice distributore 739 e gestita dalla società Hexion Italia S.r.l., a decorrere dall'1 gennaio 2017, a seguito della sua ricomprensione fra i SEESEU-D;
- escludendo la RIU sita nel Comune di Taranto, identificata da Terna con il codice distributore 741 e gestita dalla società ILVA S.p.a., a decorrere dal 2 febbraio 2016, a seguito della sua ricomprensione fra i SEESEU-A;
- escludendo la RIU sita nel Comune di Monopoli (BA), identificata da Terna con il codice distributore 742 e gestita dalla società Ital Green Energy S.r.l., a decorrere dal 22 novembre 2016, a seguito della sua ricomprensione fra i SEESEU-A;

- escludendo la RIU sita nelle provincie di Milano, Bergamo e Brescia, identificata da Terna con il codice distributore 743 e gestita dalla società Italgas S.p.a., a decorrere dall'1 gennaio 2018, a seguito della sua ricomprensione fra i SEESEU -D;
- escludendo la RIU sita nel Comune di Novara, identificata da Terna con il codice distributore 746 e gestita dalla società Novel S.p.a., a decorrere dall'1 gennaio 2017, a seguito della sua ricomprensione fra i SEESEU-D;
- escludendo la RIU sita nel Comune di Mezzana Bigli (PV), identificata da Terna con il codice distributore 750 e gestita dalla società Oxon Italia S.p.a., a decorrere dal 14 dicembre 2017, a seguito della sua ricomprensione fra i SEESEU-A;
- escludendo la RIU sita nei Comuni di Ardesio (BG), Parre (BG) e Villa d'Ogna (BG), identificata da Terna con il codice distributore 751 e gestita dalla Società Radici Yarn S.p.a., a decorrere dall'1 gennaio 2017, a seguito della sua ricomprensione fra i SEESEU-A;
- escludendo la RIU sita nel Comune di Milazzo (ME), identificata da Terna con il codice distributore 753 e gestita dalla società Raffineria di Milazzo S.c.p.a., a decorrere dall'1 gennaio 2018, a seguito della sua ricomprensione fra i SEESEU-A;
- escludendo la RIU sita nel Comune di Venezia, identificata da Terna con il codice distributore 761 e gestita al 31 dicembre 2017 dalla società Solvay Specialty Polymers Italy S.p.a., a decorrere dall'1 gennaio 2018, a seguito della sua ricomprensione fra i SEU;
- escludendo la RIU sita nel Comune di Alessandria, identificata da Terna con il codice distributore 762 e gestita dalla società Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A, a decorrere dall'1 gennaio 2018, a seguito della sua ricomprensione fra i SEESEU-D;
- escludendo la RIU sita nei Comuni di Cagliari, Assemmini (CA) e Capoterra (CA), identificata da Terna con il codice distributore 763 e gestita dalla società Ing. Luigi Conti Vecchi S.p.a., a decorrere dall'1 gennaio 2018, data da cui sono venuti meno i requisiti identificativi di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 99/09;
- escludendo la RIU sita nel Comune di Carmagnola (TO), identificata da Terna con il codice distributore 766 e gestita dalla società Teksid Aluminum S.r.l., in quanto, alla luce della definizione di unità di consumo di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera oo), del TISDC, il predetto sistema già prima del 15 agosto 2009 era costituito da un'unica unità di consumo e quindi non ha mai posseduto i requisiti identificativi di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 99/09;
- escludendo la RIU sita nel Comune di Terni, identificata da Terna con il codice distributore 767 e gestita dalla società Acciai Speciali Terni S.p.a., a decorrere

- dall'1 gennaio 2018, data da cui sono venuti meno i requisiti identificativi di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 99/09;
- escludendo la RIU sita nel Comune di San Salvo (CH), identificata da Terna con il codice distributore 768 e gestita dalla società Trigno Energy S.r.l., a decorrere dal 31 marzo 2017, a seguito della sua ricomprensione fra i SEESEU-D;
 - escludendo la RIU sita nel Comune di Cassinetta di Biandronno (VA), identificata da Terna con il codice distributore 772 e gestita dalla società Whirpool Europe S.r.l., a decorrere dal 19 ottobre 2017, a seguito della sua ricomprensione fra i SEESEU-D;
 - escludendo la RIU sita nel Comune di Viadana (MN), identificata da Terna con il codice distributore 775 e gestita dalla società Gruppo Mauro Saviola S.p.a., a decorrere dall'1 gennaio 2018, a seguito della sua ricomprensione fra i SEESEU-D;
 - escludendo la RIU sita nel Comune di Ferrara, identificata da Terna con il codice distributore 776 e gestita dalla società HERAmbiente S.p.a., a decorrere dal 2 febbraio 2016, a seguito della sua ricomprensione fra i SEESEU-A;
3. di dare mandato a CSEA affinché, in relazione al periodo 1 gennaio 2018 – 15 febbraio 2018, recuperi da Barilla G. e R. Fratelli S.p.a. gli importi relativi alla mancata applicazione delle componenti tariffarie di trasmissione e distribuzione, delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, nonché dei corrispettivi di dispacciamento al punto di connessione e all'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete pubblica da parte dell'utenza terza che è stata disconnessa a partire dal 16 febbraio 2018. Per le predette finalità CSEA richiede a Barilla e ai gestori di rete interessati tutte le informazioni necessarie al calcolo degli importi da recuperare, utilizzando, ai fini dell'applicazione delle componenti fisse, i dati caratteristici del punto di connessione alla rete pubblica dell'utenza terza attivato a decorrere dal 16 febbraio 2018. In relazione a quanto previsto dal presente punto CSEA versa gli importi derivanti dalla riscossione delle componenti tariffarie di trasmissione e distribuzione sul conto alimentato dalla componente UC₃ di cui all'articolo 48, comma 48.1, lettera g), del TIT e gli importi derivanti dalla riscossione dei corrispettivi di dispacciamento a Terna;
 4. di dare mandato a GSE e a Terna di aggiornare le proprie qualifiche e registri per tener conto, ai fini della individuazione della data di decorrenza e della tipologia di SSPC, di quanto disposto dal presente provvedimento;
 5. di modificare l'articolo 9 del TISDC nei seguenti punti:
 - al comma 9.11 le parole “a partire dall'1 gennaio 2018 in relazione alle RIU e dall'1 gennaio 2019 in relazione agli ASDC” sono sostituite con le seguenti: “a partire dall'1 gennaio 2019 in relazione alle RIU e agli ASDC”;

- al termine del comma 9.11 sono aggiunte le seguenti parole: “Terna a ogni aggiornamento dei registri invia una comunicazione all’Autorità con il dettaglio delle modifiche apportate.”;
 - dopo il comma 9.13 è aggiunto il seguente comma: “
9.14 Fermo restando quanto previsto dal comma 9.9 in relazione all’addendum integrativo della relazione tecnica, e al comma 9.11, a decorrere dall’1 gennaio 2019, il gestore di un SDC comunica all’Autorità le sole richieste di dismissione e conseguente cancellazione del SDC dai registri di cui al comma 9.11.”;
6. di modificare l’articolo 23 del TISSPC nei seguenti punti:
- la rubrica dell’articolo 23 è sostituita con la seguente:

“Articolo 23
Modalità di applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema nel caso di ASSPC con più unità di consumo di cui almeno una gestita da un’impresa a forte consumo di energia elettrica”;
 - al comma 23.1 le parole “transitoria, per l’anno 2018,” sono soppresse;
7. di trasmettere a CSEA, a Terna e al GSE il presente provvedimento per i seguiti di competenza;
8. di trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge 99/09, il Registro delle Reti Interne di Utente di cui alla Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
9. di pubblicare la presente deliberazione, nonché il TISSPC e il TISDC come risultanti dalle modifiche apportate dal presente provvedimento, sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

2 agosto 2018

IL PRESIDENTE